

Rag. Franco Falardi
Dott.ssa Paola Falardi
Dott. Francesco Falardi
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani
Rag. Angela Gambirasio
Rag. Andrea Lozza
Rag. Silvia Colleoni

Rag. Laura Riva
Rag. Elisa Morlacchi
Rag. Marco Zanchi
Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 04/03/2013

Spett.le
CLIENTE

Oggetto: Responsabilità solidale nei contratti di appalto / subappalto

Rif. Art.13-ter DL 83/2012; Circ. Agenzia Entrate 1/3/2013 n.2

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.2/E del 1 marzo 2013, ha riportato alcuni chiarimenti in merito alla normativa di cui all'art.13-ter del DL n.83/2012 (Decreto Crescita), in vigore dal 12.8.2012, che, a sua volta, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto.

La nuova disciplina è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi, tra gli altri, da soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini iva (sono escluse le stazioni appaltanti dei contratti pubblici, i privati e i condomini).

La responsabilità è differenziata per l'appaltatore e il committente.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore, nel limite del corrispettivo dovuto al subappaltatore, dei versamenti, a carico di quest'ultimo, per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto, **con riferimento a ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e all'Iva**; la responsabilità è limitata all'imposta (ritenute Irpef / Iva), mentre le sanzioni e gli interessi rimangono comunque soltanto a carico del subappaltatore.

L'appaltatore per evitare la responsabilità solidale deve verificare che i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati; a tal fine l'appaltatore deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti (l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione); il subappaltatore può esibire anche una dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Il committente deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, la documentazione comprovante che i suddetti versamenti, scaduti alla data del pagamento, sono stati regolarmente effettuati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori; anche il committente può sospendere il pagamento fino all'esibizione della documentazione. A carico del committente che non rispetta tale procedura (e nel caso sia riscontrato l'effettivo inadempimento tributario) è prevista la sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 200.000.

Tale disciplina riguarda soltanto le prestazioni rese nell'ambito di contratti stipulati dal 12.8.2012.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.2 del 1 marzo 2013, ha chiarito che la responsabilità solidale si applica in tutti i settori economici e non soltanto nel settore dell'edilizia.

La circolare precisa inoltre che la responsabilità solidale riguarda il contratto di appalto (art.1655 cod.civ.), mentre sono esclusi gli appalti di fornitura di beni (in cui prevale la cessione del bene) e il contratto d'opera (art.2222 cod.civ.), che include le prestazioni professionali e quelle svolte da piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi; sono inoltre esclusi il contratto di trasporto e quelli di subfornitura.

A disposizione per eventuali chiarimenti,

porgiamo cordiali saluti

Studio Falardi